

LAPIDEI PICCOLA INDUSTRIA CONFIMI

LIV.	QUALIFICHE	MINIMI		CONTINGENZA ¹
		1.9.2017	1.9.2018	
	I Area Direzione			
1	Quadri	2.402,83	2.480,03	
2	Impiegati direttivi	2.235,92	2.305,40	
	II Area Coordinamento			
3	Impiegati di concetto, intermedi, operai specializzati	1.919,08	1.975,69	
4	Impiegati di concetto, intermedi, operai specializzati	1.828,54	1.882,21	
	III Area Specialistica			
5	Impiegati d'ordine, intermedi, operai specializzati	1.766,68	1.816,68	
	IV Area qualificata			
6	Impiegati esecutivi, intermedi, operai qualificati	1.692,88	1.739,94	
	V Area esecutiva			
7	Impiegati e operai con funzioni di supporto o di aiuto ad alta unità	1.600,38	1.643,76	
8	Operai comuni addetti alle pulizie e carico e scarico	1.435,25	1.472,01	
¹ Valori congelati alla data del 1° novembre 1991 (accordo sindacale 31.7.1992). A decorrere dal 1.9.2017, conglobata nei minimi. A decorrere dal 1.9.2017 sarà riconosciuto a tutti i lavoratori un importo pari ad € 7,00, non riparametrato e aggiuntivo agli € 7,75 corrisposto al liv. 8, a titolo di superminimo collettivo di categoria, entrambi conglobati nei minimi.				

TREDICESIMA	1 mensilità, da corrispondere alla vigilia di Natale
QUATTORDICESIMA	non prevista
SCATTI ANZIATÀ	5 scatti biennali di: €12,76, liv. 1; €11,83, liv. 2; €10,14, liv. 3; €9,60, liv. 4; €8,99, liv. 5; €8,31, liv. 6; €7,57, liv. 7; €6,76, liv. 8. Per gli operai già in forza alla data del 1.1.1980 e che abbiano già maturato scatti di anzianità, gli aumenti periodici maturati saranno calcolati in cifra fissa e costituiranno elemento retributivo ad personam. Inoltre gli importi così ottenuti saranno maggiorati di € 1,29 per ogni scatto già maturato. Per gli impiegati e intermedi, l'importo degli aumenti già maturati dopo l'1.1.1980 verrà aumentato di € 2,06 per ogni scatto

LAPIDEI PICCOLA INDUSTRIA CONFIMI

<p>FERIE</p>	<table> <tr> <th>Anzianità</th><th>Periodo</th></tr> <tr> <td>fino a 10 anni</td><td>4 settimane</td></tr> <tr> <td>da 10 a 18 anni</td><td>4 settimane + 1 giorno</td></tr> <tr> <td>oltre 18 anni</td><td>5 settimane</td></tr> </table> <p>in caso di ferie frazionate 5 giorni lavorativi goduti come ferie equivalgono a una settimana.</p> <p>Norma transitoria – a. agli operai e agli intermedi sarà riconosciuta ai fini della maturazione dei requisiti di cui al presente articolo, un'anzianità pari al 50% dell'anzianità di servizio già maturata al 31.12.2007; b. gli impiegati in forza alla data del 31.12.2007 continuano a maturare il diritto alle ferie conformemente alla vecchia normativa</p>	Anzianità	Periodo	fino a 10 anni	4 settimane	da 10 a 18 anni	4 settimane + 1 giorno	oltre 18 anni	5 settimane
Anzianità	Periodo								
fino a 10 anni	4 settimane								
da 10 a 18 anni	4 settimane + 1 giorno								
oltre 18 anni	5 settimane								
<p>PERMESSI RETRIBUITI</p>	<p>a. rappresentanti sindacali, per l'espletamento dei propri compiti un monte annuo di: a) 30 ore retribuite per aziende che occupano fino a 10 dipendenti; b) 45 ore retribuite per aziende che occupano da 11 a 15 dipendenti; b. per cariche sindacali, massimo 8 ore mensili retribuite cumulabili trimestralmente. L'onere dei permessi retribuiti dovrà essere contenuto nei seguenti limiti massimi: 1) 8 ore mensili per aziende fino a 75 dipendenti, per ciascuna organizzazione; 2) 16 ore mensili per aziende fino a 150 dipendenti, per ciascuna organizzazione; 3) 24 ore mensili per le aziende con oltre 150 dipendenti, per ciascuna organizzazione; c. per l'espletamento dei propri compiti, al rappresentante per la sicurezza: 12 ore all'anno per dipendente nelle aziende fino a 5 dipendenti; 30 ore all'anno per dipendente nelle aziende da 6 a 15 dipendenti; 40 ore all'anno per dipendente, nelle aziende con oltre 15 dipendenti; c. studenti: diritto a turni che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami; esonero dal prestare lavoro straordinario o nei riposi settimanali; permessi retribuiti per tutti i giorni di esame (4 giorni per gli esami di diploma universitario e di laurea).</p> <p>Diritto allo studio: 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno (200 per i lavoratori che frequentino corsi di recupero della scuola d'obbligo, nonché per i lavoratori extracomunitari per i corsi di alfabetizzazione).</p> <p>Nell'arco di ogni anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati (comunque 1 lavoratore nelle imprese che occupano fino a 25 dipendenti): a. 3 giorni all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore;</p>								

LAPIDEI PICCOLA INDUSTRIA CONFIMI

	<p>b. 1 giorno per nascita figlio; c. Ai lavoratori eletti negli Organismi statuari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle Aziende 8 ore di permesso retribuito per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comunicata dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso</p>
FESTIVITÀ	<p>a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 trattamento festivo. Per le festività cadenti di domenica, o coincidenti con il riposo compensativo, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di 1 giornata, calcolata in base a 1/25 di quella mensile</p>
MALATTIA	<p>a. conservazione del posto per 12 mesi; in caso di più eventi morbosi tale periodo è fissato in 14 mesi e si intende riferito ad un arco temporale di 30 mesi; b. opera e intermedi: primi 3 giorni retribuzione al 100%; dal 4° al 180° giorno integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione; dal 181° al 365° giorno integrazione indennità INPS al 50% della retribuzione; c. impiegati e quadri: 100% della retribuzione per i primi 6 mesi e 50% della retribuzione per i successivi 6 mesi. Il trattamento economico di cui sopra non potrà superare, in caso di più eventi morbosi, i 180 giorni di calendario con la retribuzione e 180 giorni di calendario a metà retribuzione, in un arco di 18 mesi. La cumulabilità delle infermità non ha luogo per malattia intervenuta dopo un periodo di 5 mesi di effettivo lavoro</p>
INFORTUNIO	<p>a. conservazione del posto fino alla guarigione clinica; b. integrazione indennità INAIL 100% della retribuzione fino 12 mesi</p>
MATERNITÀ	<p>integrazione dell'indennità INPS al 100% della retribuzione di fatto per i primi 5 mesi di astensione</p>
PROVA	<p>a. 20 giorni di effettiva prestazione lavorativa; liv. 8; b. 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa; liv. 7; c. 40 giorni di effettiva prestazione lavorativa; liv. 6; d. 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa; liv. 5; e. 70 giorni di effettiva prestazione lavorativa; liv. 4; f. 80 giorni di effettiva prestazione lavorativa; liv. 3; g. 130 giorni di effettiva prestazione lavorativa, liv. 2 e 1. In caso di contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi il periodo di prova sarà ridotto del 50%. I lavoratori assunti a tempo determinato e successivamente confermati a tempo indeterminato, semprechè svolgano attività e mansioni equivalenti, saranno esonerati dal prestare il previsto periodo di prova. Tuttavia tale periodo potrà essere prorogato fino a 6 mesi per i quadri e gli impiegati della I Area direzionale.</p>

LAPIDEI PICCOLA INDUSTRIA CONFIMI

	I termini della prova potranno essere ridotti della metà per i lavoratori che abbiano già superato, presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, nel biennio precedente. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 1 mese			
PREAVVISO	anzianità	liv. 1 e 2	liv. 3, 4 e 5	liv. 6, 7 e 8
	fino a 5 anni	2 mesi	1 mese	20 giorni di calendario
	da 5 a 10 anni	3 mese	1,5 mesi	1 mesi
	oltre 10 anni	4 mesi	2 mese	1,5 mesi
	In caso di dimissioni i termini possono essere ridotti alla metà qualora il dipendente ne faccia esplicita richiesta			
PREVIDENZA INTEGRATIVA COMPLEMENTARE	dal 1.1.2014, Fondo ARCO– Contribuzione dovuta: a. 2% dal 1.9.2017 (2,10% dal 1.9.2018), aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza, EDR, a carico azienda; b. 1,40%, aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza, EDR, a carico del lavoratore; c. 100% del TFR che verrà maturato a partire dalla decorrenza dell'obbligo di versamento, per i lavoratori occupati dopo il 28 aprile 1993; d. 40% del TFR maturato nell'anno, per i lavoratori occupati prima del 28 aprile 1993			